INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA

Art. 13-sexdecies

Art. 13-sexiesdecies 1. Per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, per il completamento dei piani di ricostruzione, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti dagli eventi sismici, da affidarsi con carattere di urgenza in concessione a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune interessato. 2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei piani di ricostruzione previsti dal comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933. 3. Ai comuni indicati al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Versione in vigore dal 25 luglio 1984, non più in vigore dal 7 settembre 1993 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dai-movimenti/art-13-sexdecies/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it